



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 137/15/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ABRUZZO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVQ S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TVQ”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 3 ANNO 2015/N. PROC. 3-15 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ABRUZZO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante *“Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’allegato A concernente *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo in data 1 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”*;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 3 Anno 2015/n. Proc. 3-15 - del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo - datato 16 aprile 2015 e notificato in pari data alla società TVQ S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“TVQ”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo è stata contestata - cont. n. 3 Anno 2015/n. proc. 3-15 - in data 16 aprile 2015 e notificata in pari data alla società TVQ S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TVQ”, la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, e 37, comma 1, d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche e integrazioni e art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 2 agosto 2014; in particolare, dalle ore 01.52.12 circa alle ore 01.53.47 circa, sul predetto servizio di media audiovisivo è stata trasmessa una comunicazione commerciale audiovisiva relativa a “*Enjoj TV non debitamente segnalato dai previsti mezzi ottici e acustici*”;

2. Deduzioni della società

La predetta società, a seguito di convocazione ai fini dell’esperimento dell’accesso agli atti in data 7 maggio 2015, con appositi scritti difensivi presentati al Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, in data 19 maggio 2015, ha eccepito;

- a) la tardività della notificazione dell’atto di contestazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81;
- b) la programmazione televisiva oggetto di contestazione è configurabile come “*sigla di chiusura della trasmissione*” e, quindi, non presenta i caratteri propri della comunicazione commerciale audiovisiva;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, con deliberazione n. 36 del 21 maggio 2015, ha proposto a questa Autorità “*l’applicazione della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177....*” nei confronti della società TVQ S.r.l.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo non risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo al punto a), ossia alla presunta tardività della notificazione della contestazione, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante (*ex multis* Cass. Civile n. 5921 del 18 marzo 2005, TAR Lazio, III, 05 dicembre 2007 n. 12490, C. Stato, I, 3 dicembre 2009, n. 2721 e Tar Lazio, I, 26 giugno 2014 n. 6751) che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 si deve considerare che “*l’attività di accertamento dell’illecito non coincide invero con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma è comprensiva*” del tempo necessario all’Autorità per valutare i “*dati acquisiti e afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione e, quindi, alla fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione*”

medesima”; in altri termini, “*i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l’esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*”: alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo*, nel caso di specie, è stato correttamente rispettato a far data dall’accertamento datato 16 aprile 2015, in quanto la notifica dell’atto di contestazione sopra menzionato, sempre in data 16 aprile 2015, è avvenuta sempre nel pieno rispetto dei termini di legge - legge n. 24 novembre 1981, n. 689 - e di regolamento - delibera n. 410/14/CONS - ossia entro 90 giorni dall’avvenuto accertamento dell’infrazione.

Riguardo al punto b), invece, si premette che per comunicazione commerciale audiovisiva s’intende, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 177/05 ogni immagine, sia essa sonora o non, destinata “*a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica e*” comprendente “*la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti*”. Tale immagine accompagna o è inserita “*in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione*”; la natura promozionale di un messaggio può, dunque, evincersi dal suo contenuto, dalla forma, dal contesto in cui è stato diffuso e dall’effetto che ingenera negli utenti/consumatori.

Quanto affermato a chiusura del programma televisivo “*Enjoj TV*” assume carattere tipicamente informativo in ordine al contenuto della prossima programmazione televisiva da trasmettere sul medesimo servizio di media audiovisivo TVQ, dal momento che non si rinvenivano elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa una “*comunicazione commerciale audiovisiva*” anche in virtù dell’assenza del ricorso a toni elogiativi, enfatici reiterati: in particolare, la programmazione in questione non è riconducibile alla fattispecie dell’autopromozione, da intendersi quale annuncio del servizio di media audiovisivo relativo ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, dal momento che quanto affermato non ha promosso in generale il programma televisivo “*Enjoj TV*”, bensì ha informato i telespettatori che parte del programma televisivo in questione sarebbe stato dedicato “*al concorso di bellezza Reginetta d’Italia*”. Di conseguenza, l’inserimento di tale specifica informazione a conclusione della trasmissione del programma televisivo e la rilevanza che l’evento oggetto di informazione riveste per i telespettatori esclude in radice l’intento da parte della società TVQ S.r.l. di pubblicizzare e/o di autopromuovere il programma televisivo stesso.

Tanto premesso, la società TVQ S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TVQ*”, non è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, d.lgs. n. 177/05 e

successive modifiche e integrazioni e art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 2 agosto 2014, in quanto non è andata in onda alcuna comunicazione commerciale audiovisiva che, in quanto tale, richieda di essere prontamente riconoscibile come tale e distinguibile dal contenuto editoriale con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società TVQ S.r.l. per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, e 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e successive modifiche e integrazioni e art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo nei confronti della società TVQ S.r.l. con sede legale in Pescara (PE), Piazza Alessandrini, n. 25, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVQ";
2. La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria

